

Servizio di Consulenza Fiscale/Tributaria Online

[Richiedente] : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[Consulenza erogata da] : Portale Notarile Notaio.org

[Consulenza effettuata da] : Dott. Giuseppe Viti Perna, Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli

QUESITO

Nel 2004, mio padre ha aperto un libretto postale nominativo intestato a se stesso e a me suo unico figlio.

Alla sua morte nel 2006 il libretto non è stato messo in successione ed è stato utilizzato da me fino al 2007.

Da allora ad oggi non è stato più utilizzato.

Ora stando le nuove norme, il libretto è bloccato dalle Poste Italiane per mancanza di aggiornamento dei documenti di mio padre.

Ovviamente tale aggiornamento non è possibile.

DOMANDA:

Come posso sbloccare l'utilizzo del libretto?

L'ufficio postale non mi ha saputo dare indicazioni soddisfacenti e sicure, tranne che di produrre un estratto di morte e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

PARERE

In relazione al quesito posto, si specifica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - è disposto che i debitori del defunto ed i detentori di beni (diversi da quelli esclusi da tassazione) che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i suddetti beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni entro cui l'Amministrazione può operare l'accertamento¹, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti e sottoscritta da almeno uno degli eredi, o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione (c.d. "dichiarazione di esonero" dalla presentazione della dichiarazione di successione).

E' altresì sancito che le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui sopra, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione².

In sostanza, la legge impone agli intermediari finanziari di bloccare l'operatività sui beni e diritti riferibili al defunto (diversi da quelli esclusi da imposta come i titoli di Stato italiani o equiparati) fino a che i chiamati all'eredità o gli eredi non abbiano consegnato al medesimo intermediario finanziario la dichiarazione di successione presentata (in originale o in copia autenticata) nella quale risultino indicate le attività da rilasciare agli aventi causa alla data dello svincolo.

E' fatto salvo, ovviamente, il caso di presentazione della "dichiarazione di esonero".

Preme ribadire che tale principio opera a prescindere dall'ammontare netto dell'asse ereditario e dunque a prescindere dalla debenza o meno dell'imposta.

Da quanto esposto deriva che la messa a disposizione degli eredi (o dell'unico erede) delle somme indicate sul libretto postale sarà possibile solo dopo la presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione **integrativa** ancorché sia trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs. n. 346/1990.

In tale dichiarazione dovrà essere riportato - naturalmente - il libretto postale posseduto (non si ripropongono gli altri beni facenti parte dell'asse ereditario già indicati nella dichiarazione di successione originaria).

¹ Ciò evidentemente significa che il relativo obbligo non viene mai meno, neanche se è nel frattempo intervenuta la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare l'imposta (ad es. sono trascorsi più di 5 anni dal dodicesimo mese successivo alla data del decesso).

² Art. 48 co. 4 del D.Lgs. n. 346/1990.

La dichiarazione di successione integrativa, unitamente a:

- 1) copia del libretto postale in oggetto
- 2) certificato di morte
- 3) atto notorio per uso successione in cui si attestano l'assenza di testamento e le generalità di tutti gli eredi legittimi

potrà essere presentata al competente Ufficio Postale.

Con osservanza.

Dott. Giuseppe Viti Perna, Napoli.

[NOTA BENE]

Diritto di replica: Le viene data la possibilità, entro 7 giorni dalla ricezione del presente parere, di inviare una sola e-mail al professionista che lo ha redatto (scrivendo a info@notaio.org) per chiedere eventuali chiarimenti sulla consulenza erogata.

Il professionista risponderà, sempre via e-mail, **entro e non oltre 3 giorni** dalla ricezione della Sua e-mail contenente la richiesta di chiarimenti.

REPLICA

Egregio Dottore, nell'apprezzare la sua indicazione circa la necessità di una "successione integrativa", ho potuto constatare, consultando le

"istruzioni per la compilazione" della dichiarazione di successione pag.10 del fascicolo 1 -Agenzia delle Entrate- che i "tipi di dichiarazione"

possibili sono "prima dichiarazione" o "dichiarazione sostitutiva" (che sostituisce in tutto e per tutto la precedente) non viene contemplata una "integrativa". Dal momento che queste dichiarazioni appaiono formalmente diverse, Le CHIEDO se per la forma "integrativa" bisogna seguire un altro iter.

GRAZIE.

RISPOSTA

Come riportato nel fascicolo 1 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione "nel caso in cui il decesso sia avvenuto in data anteriore al 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente modello" Inoltre "per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello occorre continuare ad utilizzare tale modulistica seguendo le relative modalità di presentazione".

Pertanto, nel caso in esame si dovrà continuare ad utilizzare il precedente modello.

Comunque, si segnala che anche la nuova modulistica prevede la possibilità della integrazione di una dichiarazione già presentata semplicemente indicando il codice "3" nella casella dichiarazione sostitutiva.

Con osservanza.

Dott. Giuseppe Viti Perna, Napoli.